



San Marino, 30 marzo 2023/1722 d.F.R.
Prot.33464/2023/DIRC

A tutti i contribuenti

Loro sedi

Oggetto: **Evoluzioni operative e indicazioni di compilazione della Dichiarazione dei Redditi a seguito della emanazione di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2022 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).**

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022.

Con la presente si informano tutti i soggetti interessati che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2022, Modello IGR G, Modelli IGR P e relativi allegati, Modelli IGR M e N, della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O.

I Modelli IGR L e la dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF) verranno resi disponibili a breve.

I termini di presentazione e pagamento per il **periodo d'imposta 2022** sono riassunti nella seguente tabella:

Dichiarazioni	Termine di riferimento
IGR G (a cura del datore di lavoro)	17 aprile 2023
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N	30 giugno 2023
Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche	30 giugno 2023
Allegati relativi a: a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre	30 giugno 2023



2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.	
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29	30 giugno 2023
Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207	30 giugno 2023

Si ricorda che, ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013, se la dichiarazione dei redditi è presentata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 30 giugno 2023), la dichiarazione presentata è valida ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013. Oltre il predetto termine la dichiarazione è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).

2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE e GIURIDICHE.

2.1 Modifiche Istituto dell'Art-Bonus.

L'art. 1 della Legge n.167 del 16 dicembre 2022 ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 19 della Legge n. 223/2020 prevedendo, oltre alla piena deducibilità dell'importo in denaro erogato, un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate fino ad un massimo complessivo di €100.000,00 da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Ad ogni buon fine si ricorda che l'istituto dell'Art Bonus riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per il sostegno dell'Università degli Studi, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, manutenzione dei teatri, sostegno alle istruzioni concertistiche, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti; eventi culturali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dichiarati eventi di "rilevanza culturale"; iniziative editoriali, progetti audiovisivi e multimediali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dichiarati eventi di "rilevanza culturale"; campagne informative per la cittadinanza promosse dal Congresso di Stato nella forma di "pubblicità progresso" o "comunicazione sociale".

Per gli ulteriori aspetti tecnici di compilazione si rimanda alla circolare dello scorso anno Prot. N.28907/2022 del 24/03/2022.



2.2 Rivalutazione beni dell'impresa articolo 40 Legge n.207/2021.

Il comma 6 dell'articolo 40 della Legge n.207/2021 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2022 negli appositi righi:

- n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L";
- Quadro C sez. 1 del Mod IGR P "rivalutazione dei beni dell'impresa".

3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE SOLO PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.

3.1 Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari articolo 41 Legge n.207/2021.

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021 n.17968/2021/Dir ISPF/GG di protocollo, ricordando che deve essere allegato l'apposito prospetto alla dichiarazione dei redditi 2022 nel quadro Q del modello IGR "L".

3.2 Riduzione del 50% del reddito dei fabbricati per accoglienza cittadini ucraini.

A seguito dell'emissione del Decreto - Legge n.41 del 22 marzo 2022, al comma 6-bis dell'articolo 2, è stata prevista la riduzione del 50% del valore della rendita catastale dell'immobile concesso da privati cittadini per l'accoglienza dei cittadini ucraini, esclusivamente per il periodo nel quale è stato adibito per l'accoglienza e limitatamente al periodo di utilizzo. A tal fine nel quadro C del modello IGR L è stato creato un apposito campo ("flag").

3.3 Contributi per previdenza integrativa volontaria FONDISS.

Con Decreto Delegato n.90 del 21 giugno 2022, al comma 2 dell'articolo 6, è stata introdotta un'ulteriore passività deducibile per i contributi della previdenza integrativa volontaria FONDISS non superiore a €2.500,00 annui per ciascun iscritto. Nel quadro L del modello IGR L è stato quindi suddiviso il rigo 12, come di seguito indicato:

- 12a riferito a FONDISS e ad altri Enti Previdenziali esteri (Empam, Enpaf, ecc.), per un tetto massimo di €4.000,00;
- 12b prodotti di previdenza integrativa volontaria autorizzati dall'Ufficio scrivente a Società e intermediari con sede a San Marino, per un tetto massimo di € 4.000,00 (su questo rigo verrà introdotto l'allegato obbligatorio);
- 12c riferito solo a FONDISS, per un tetto massimo di € 2.500,00.

Si precisa che la somma degli importi relativi ai rigi 12a e 12b può essere dedotta per un tetto massimo di €4.000,00.



4. PRECISAZIONI PER LE PERSONE GIURIDICHE.

- a) Dettaglio righe di costo Quadro A Sezione 2 IGR "P" 2022: nel Quadro A sezione 2, è stato aggiunto il Rigo 101 "Plusvalenze da rateizzare" da utilizzare in caso plusvalenze per le quali l'operatore ha scelto di suddividere l'importo in più esercizi in ottemperanza dell'art. 55, comma 4 della Legge 166/2013.
- b) Il credito d'imposta per gli affitti passivi relativo al solo periodo d'imposta 2020, di cui all'articolo 8 del D.L. n.91/2020, può essere utilizzato anche nel 2022; si ricorda che il costo dell'intero canone passivo, per i giorni/mesi che hanno determinato il credito, è indeducibile e non solo il 60% del canone corrispondente al credito d'imposta; pertanto l'intero canone deve essere indicato tra le variazioni fiscali in aumento al rigo 54 del Quadro B Sezione 2 della dichiarazione IGR P 2020, se non già fatto. Nel caso in cui sia necessario effettuare una rettifica dell'IGRP 2020 l'operatore è tenuto a contattare preventivamente l'Ufficio Tributario, il quale provvederà all'abilitazione della rettifica e della relativa convalida.

5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17).

A seguito di espressa richiesta ricevuta da altre U.O. della P.A., per una corretta determinazione della Bilancia dei Pagamenti, la Dapef, a partire dal periodo d'imposta 2022, è stata implementata dei seguenti righe, al fine di fornire maggiori dettagli sulla tipologia degli investimenti detenuti all'estero, specificatamente:

- Rigo 60a "Azioni o quote di società estere non quotate pari o superiore al 10% di quota di possesso";
- Rigo 60b "Azioni o quote di società estere non quotate inferiori al 10% di quota di possesso";
- Rigo 70 "valute estere (in banconote o monete), finanziamento soci, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato";
- Rigo 80a "Attività patrimoniali non finanziarie, polizze infortuni/malattia, fondi pensionistici obbligatori";
- Rigo 80b "Contratti di assicurazione sulla vita e a capitalizzazione e previdenza integrativa volontaria";
- Rigo 85a "Azioni quotate, altri strumenti finanziari di capitale quotati, quote di fondi comuni di investimento";
- Rigo 85b "Titoli di debito";
- Rigo 85c "Altri strumenti finanziari".
-

Si ricorda che il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, ai fini dell'esenzione dell'IRAFE, è stato previsto solo per il periodo d'imposta 2021. Pertanto nella Dapef è stato eliminato il relativo campo ("Flag").



6. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P), si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 135846/2014 del 05 dicembre 2014, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30 marzo 2021, Prot. N. 28907/2022/DIRC del 22 marzo 2022 con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Nel modello IGR L, al quadro L, punto c), viene richiesto l'allegato obbligatorio per il rigo 12b. La documentazione da allegare è la polizza/contratto di diritto sammarinese, contenenti le condizioni fissate dalla legge per considerarsi previdenza integrativa o la polizza di diritto estero e le condizioni integrative disposte dalla normativa in vigore sottoscritta fra l'Agenzia Assicurativa/la Banca con sede a San Marino e il cliente/contribuente, unitamente al pagamento del premio del periodo d'imposta di riferimento.

Nel quadro N del modello IGR L vengono introdotti gli allegati obbligatori riferiti ai righi dei redditi assoggettati a tassazione esclusiva nell'altro Stato contraente (righi dal n. 180 al n. 188), a seguito di espressa indicazione nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi siglate ed entrate in vigore fra San Marino e gli Stati esteri. Gli allegati obbligatori previsti sono: la dichiarazione dei redditi estera, la trasmissione della stessa all'Autorità fiscale estera competente e l'eventuale quietanza di pagamento delle imposte estere pagate.

I servizi del settore imposte dirette rimangono a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Avv. Davide Gasperoni